


CORTE DEI CONTI



0002344-17/04/2019-SC\_LAZ-T99-P



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Ill.mo dott. Daniele Leodori  
Presidente del Consiglio regionale per il Lazio  
Via della Pisana, n. 1301  
00163 ROMA  
P.E.C.: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it

Ill.mo dott. Nicola Zingaretti  
Presidente della Regione Lazio  
Via Cristoforo Colombo, 212  
00145 ROMA  
P.E.C.: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

**Oggetto: Deliberazione n. 30/2019/FRG - Gruppo consiliare PdL - Forza Italia.**

Si trasmette in allegato la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2019.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto


dott. Aurelio Cristallo



CORTE DEI CONTI

Via A. Baiamonti 25 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876.5768 - 06 3876.5509  
e-mail: [sezione.controllo.lazio@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.lazio@corteconti.it) | pec: [laazio.controllo@corteconticert.it](mailto:laazio.controllo@corteconticert.it)





REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

*Nella Camera di consiglio del 11 aprile 2019*

*composta dai magistrati:*

Roberto Benedetti	Presidente;
Angela Pria	Consigliere, relatore;
Elena Papa	Primo Referendario.

VISTI gli articoli 28, 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ed in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, che ha recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi dei consigli regionali, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante "Nuovo Statuto della Regione Lazio", e, in particolare, gli articoli 22, 24, 25 e 31, concernenti l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema



*organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", e, in particolare, l'articolo 37;*

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al citato decreto-legge n. 174 del 2012;

VISTI il Regolamento del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 29 gennaio 2003, n. 3, il Regolamento di contabilità del predetto organo, approvato con deliberazione 18 novembre 1981, n. 169 nonché il Regolamento sulle spese di missione dei Consiglieri regionali, approvato con deliberazione 23 luglio 2013, n. 49;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, con cui questa Sezione ha definito le *"Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della regione Lazio"*;

VISTA la nota n. 213/SP/2019 in data 1° marzo 2019, con cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso n. 24 Rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio finanziario 2018, riferiti alla X e XI legislatura, con la relativa documentazione allegata, acquisiti al protocollo della Sezione con il n. 833 in pari data;

VISTO il decreto Presidenziale n. 2 del 5 marzo 2019 con cui sono stati individuati i magistrati istruttori per l'esame di detti Rendiconti;

VISTO, in particolare, il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio 2018 - X legislatura - dal Gruppo consiliare "PDL-FORZA ITALIA" e la documentazione a corredo pervenuti con la citata nota del 1° marzo 2019 del Presidente del Consiglio regionale del Lazio;

VISTA la deliberazione n. 4/2019/FRG del 15 marzo 2019, con cui sono state trasmesse al Presidente del Consiglio regionale le osservazioni istruttorie necessarie all'accertamento di regolarità del rendiconto 2018 - X legislatura - del Gruppo consiliare "PDL-FORZA ITALIA";

VISTA la nota n. 362/SP/2019 del 1° aprile 2019, assunta al protocollo della Sezione in pari data con il n. 1429, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso



Sezione Regionale di controllo in via istruttoria, subentra *“l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate”*. Alla luce di tali disposizioni si può affermare che la completa ed esatta compilazione del rendiconto, secondo il modello di redazione indicato dalle linee guida, costituisce parametro di valutazione della corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, e che l’obbligo di restituzione delle somme ricevute consegua alla mancata trasmissione di quel modello. La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, sul punto, ha chiarito come tale obbligo discenda direttamente dal principio generale di contabilità pubblica che impone il *“dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”*.

Sotto il profilo dell’ambito di estensione del controllo della Sezione regionale sui rendiconti dei Gruppi, nella medesima sentenza n. 39 del 2014, la Consulta ha evidenziato come si tratti di una *“analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”*. La stessa Corte costituzionale, nella successiva sentenza n. 263 del 17 novembre 2014, ha precisato le suddette statuizioni, affermando che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

I pronunciamenti del Giudice delle leggi sopra richiamati hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti e termini procedurali.

In ordine alle risultanze complessive del rendiconto in esame, ritiene il Collegio di doversi soffermare su taluni profili oggetto di approfondimento in sede istruttoria e




relativamente ai quali, per le ragioni che di seguito si esporranno, permangono elementi di criticità.

1. Con riguardo all'osservazione formulata con la deliberazione n. 4/2019, si prende atto di quanto affermato dal Presidente del Gruppo in merito alla verità, che il Consigliere attesta assumendone di fatto la responsabilità, delle dichiarazioni rese dai propri collaboratori. Tuttavia, si ritiene inappropriata la reiterata qualificazione della rispondenza delle dichiarazioni rese, ai requisiti formali prescritti dal d.P.R. n. 445 del 2000, riguardo alla forma effettivamente riscontrata nella redazione delle dichiarazioni stesse, non riconducibile alla disciplina dettata dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. In risposta all'ulteriore osservazione formulata con la deliberazione sopra richiamata, il Presidente del Gruppo ha trasmesso un nuovo rendiconto inserendo la spesa di € 1.400,00 (modello F24 per il pagamento dell'IRAP) tra "le altre spese" voce 16 del rendiconto senza modificare il totale di detta voce che risulta, invece, essere di € 6.514,65 ( $€ 5.114,65 + € 1.400,00 = € 6.514,65$ ).

E' stato, quindi, aggiornato l'importo del "Fondo cassa finale di spese di personale" in € 2.637,89; la conseguenza di detto aggiornamento determina un maggiore importo che il Gruppo dovrà restituire pari ad € 1.015,94, rispetto a quanto versato con le quietanze in data 3 maggio 2018 rispettivamente, di €  $1.237,89 + 384,06 = € 1.621,95$ .

Il Collegio è dell'avviso che la differente imputazione in termini sostanziali operata originariamente dal Gruppo, non possa essere gravata nella fattispecie da pronuncia di irregolarità (deliberazione n. 242/2015/FRG Sezione regionale controllo Sicilia). Tuttavia, la natura dell'IRAP quale "spesa di funzionamento" comporta il necessario corollario, dell'individuazione della "voce" in cui contabilizzare il costo per la predetta imposta tra le uscite, di cui al modello adottato con il DPCM del 21 dicembre 2012.

Infatti, quest'ultimo, alla voce *sub 2) "versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale"*, presenta una chiara terminologia che non consente di ascrivervi anche i costi sostenuti per il pagamento dell'IRAP. Pertanto, l'unica voce residuale che accoglie oneri di funzionamento di varia natura non specificamente



individuati nel modello (quali ad esempio, gli oneri bancari) è costituita dalla voce *sub 16) "altre spese"*. Il Collegio ritiene, in conclusione, che il regime dell'IRAP, quale onere a carico dei singoli Gruppi, non possa non essere unitario e che il costo debba gravare sulla provvista dei fondi trasferiti per il funzionamento.

In ragione di quanto sopra rappresentato, pertanto, il Collegio accerta che per effetto della corretta imputazione contabile del pagamento dell'IRAP ai fondi per il funzionamento consegue il versamento dell'importo di € 1.015,94 a favore del Consiglio regionale.

Ritiene superati i restanti rilievi formulati in sede istruttoria alla luce dei chiarimenti forniti e della sopravvenuta integrazione documentale.

#### P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio dichiara, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del medesimo decreto-legge, la regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2018 - X legislatura - del Gruppo consiliare "PDL-FORZA ITALIA", con l'integrazione del versamento dell'importo di € 1.015,94 come specificato in parte motiva


#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del richiamato decreto-legge n. 174 del 2012 e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2019.



Il Magistrato estensore

Angela Pria



Il Presidente

Roberto Benedetti



Depositato in Segreteria il 17 aprile 2019

Il Funzionario responsabile del Servizio di Supporto

Aurelio Cristallo

